



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Disciplinare attuativo

DISCIPLINARE ATTUATIVO

Piano d'azione per la verifica, monitoraggio e controllo delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e per il tracciamento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in sistemi individuali o appropriati

(art. 3 direttiva 91/271/CE; art. 100 d.lgs. 152/2006; art. 52 D.L. 13/2023)



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Disciplinare attuativo

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione del *“Piano d’azione per la verifica, monitoraggio e controllo delle utenze non allacciate alla pubblica e per il tracciamento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane in sistemi individuali o appropriati”* nonché in attuazione del comma 5-ter dell’art. 52 del decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti per la rilevazione e il monitoraggio delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e il tracciamento dei “fanghi” – rifiuti speciali – prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e assimilate;
2. È istituito presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente un Registro elettronico regionale – di seguito ReR – costituito da una piattaforma interattiva per la gestione dei dati e delle informazioni ambientali di cui all’art.2, interoperante con i dati e le informazioni cui al comma 3;
3. La Regione Calabria implementa il Programma sperimentale cui al comma 5-ter dell’art. 52 del decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, che prevede il tracciamento tramite telerilevamento del percorso dei mezzi di trasporto – autospurghisti, e la gestione dei dati attraverso una Sala operativa di tracciamento – di seguito SaOT – costituita presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente;
4. Ai fini indicati, il presente documento disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di cui ai commi 2 e 3, disponendo in particolare:
 - a) la modalità di iscrizione al ReR e i relativi adempimenti;
 - b) le diverse sezioni di cui si compone il ReR;
 - c) Il funzionamento del ReR, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati previsti nelle sezioni di cui esso si compone;
 - d) le modalità di funzionamento della SaOT e la sua interoperabilità con il ReR;
 - e) le modalità di accesso ai dati del ReR da parte degli organi di controllo, di governo, autorità e polizia giudiziaria, Capitanerie di Porto, Camere di Commercio;
 - f) i flussi informativi e il sistema di verifiche e controlli per le finalità del Piano d’azione.

Articolo 2

(disposizioni generali e sistema dei controlli)

1. I dati e le informazioni ambientali che alimentano il ReR sono i seguenti:
 - a) dati inerenti i sistemi appropriati o individuali di trattamento delle acque reflue urbane domestiche e assimilate per le utenze che non colleghino in pubblica fognatura (fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta, bagni chimici);
 - b) dati inerenti la produzione dei “fanghi” dai sistemi di cui alla lettera a);
 - c) dati relativi alla movimentazione dei rifiuti di cui alla lettera b) attraverso l’interoperabilità con la SaOT;
 - d) gli illeciti amministrativi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento sanzionati ai sensi dell’art. 133 commi 1 e 2, per i quali la Regione Calabria è individuata quale



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Disciplinare attuativo

pubblica autorità per la definizione dei procedimenti di illecito ambientale posti a tutela delle acque ai sensi degli artt. 101 e 124 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. I dati e le informazioni ambientali che alimentano la SaOT sono i seguenti:
 - a) dati inerenti la rilevazione delle coordinate satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici, tipo localizzatore GPS installati sui mezzi delle imprese che trasportano rifiuti – autospurghisti;
3. I dati e le informazioni ambientali di cui ai commi 1 e 2 sono gestiti dalla competente struttura tecnica istituita dal Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, con il supporto tecnico e operativo dell’ARPACal che provvede:
 - a) su base semestrale, a generare il report di riepilogo delle informazioni ambientali inerenti le lettere a) e b) del comma 1 nonché a redigere un rapporto sulla movimentazione dei rifiuti di cui alla lettera c) del comma 1, dal quale si evinca la tracciabilità del percorso del rifiuto con indicazione dei seguenti elementi:
 - o luogo di produzione del rifiuto (coordinate geografiche, ubicazione)
 - o luoghi di eventuali soste (coordinate geografiche, ubicazione) e indicazioni dei tempi delle soste;
 - o luogo di conferimento finale del rifiuto (coordinate geografiche, ubicazione) e individuazione dell’impianto di smaltimento/recupero finale.
 - b) a redigere un “Piano di controlli ordinari” su base semestrale dei sistemi di trattamento appropriati delle acque reflue urbane di cui al comma 1 lettera a), da condividere con gli organi di controllo (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACal) e Province), in collaborazione con l’ente di governo del Servizio Idrico Integrato (SII) – Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICal);
 - c) a disporre controlli straordinari, in sinergia e collaborazione con le autorità competenti, sulla base delle verifiche dei dati di cui al comma 1 e di eventuali anomalie dei dati rilevati dalla SaOT di cui al comma 2.

Articolo 3

(soggetti obbligati)

1. Sono obbligati all’iscrizione al ReR i seguenti soggetti:
 - a) i Comuni, in quanto responsabili del rilascio delle concessioni/titoli abilitativi per le utenze non recapitanti in pubblica fognatura che applicano sistemi individuali o appropriati di gestione delle acque reflue urbane o assimilate tipo fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta stagna, bagni chimici;
 - b) Le Province, in quanto rilasciano le autorizzazioni allo scarico per tipologie di sistemi appropriati (escluse le vasche a tenuta e i bagni chimici) da case isolate e case sparse o da piccoli agglomerati, nonché l’AUA per piccole e medie imprese i cui reflui sono assimilati agli urbani nonché deputate al controllo dell’autorizzazione allo scarico;
 - c) le imprese che trasportano a titolo professionale i fanghi prodotti dai sistemi elencati al punto a) – “autospurghisti” – in quanto soggetti individuati dalla normativa statale ai sensi comma 5-ter dell’art. 52 del decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Disciplinare attuativo

2. I soggetti di cui alla lettera c), iscritti al registro elettronico regionale ReR nella corrispondente sezione denominata “autospurghisti”, sono obbligati ad aderire al Programma sperimentale di cui all’art. 1 comma 3, attraverso l’installazione sui propri mezzi, con oneri e spese a carico della Regione Calabria, di sistemi elettronici tipo localizzatore GPS per la rilevazione delle coordinate satellitari nei percorsi di movimentazione per la gestione del rifiuto speciale - “fango”, prodotto dai sistemi di trattamento delle acque reflue urbane-delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura;
3. Il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente successivamente all’operatività del ReR comunicherà ai Comuni, alle Province e agli “autospurghisti” di cui all’elenco trasmesso l’ASPI – Associazione Nazionale Gestori Rifiuti Manutenzioni e Spurghi reti fognarie e idriche, il termine entro il quale effettuare l’iscrizione al ReR;
4. Il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente comunicherà agli “autospurghisti”, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente, il luogo e la data per l’installazione del sistema di rilevamento satellitare, con la preventiva applicazione della normativa sulla *privacy* di cui al D.lgs. 196/2003 ed al GDPR – Regolamento UE 2016/679, per quanto applicabile;
5. I soggetti obbligati di cui al comma 1 lettera c) che non aderiscono al Programma sperimentale di cui all’art. 1 comma 3, non possono eseguire prestazioni di servizio a favore dell’amministrazione regionale, anche in qualità di subappaltatori ovvero di subcontraenti;
6. Il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente provvede a rendere noto, tramite il portale istituzionale della Regione Calabria, l’elenco delle imprese che non aderiscono al Programma sperimentale di cui all’art. 1 comma 3, nonché i ritardi nella comunicazione dei dati ambientali dei soggetti obbligati di cui al comma 1;
7. A seguito della stipula di appositi accordi con le sezioni regionali dell’Albo nazionale dei gestori ambientali delle regioni limitrofe, finalizzati all’ampia diffusione e condivisione delle attività del Piano d’azione, possono aderire al ReR di cui all’art. 1 comma 2 e al Programma sperimentale di cui all’art. 1 comma 3 anche “autospurghisti” con sede legale in altre regioni che effettuano interventi nel territorio calabrese.

Articolo 4

(Registro elettronico regionale)

1. Il registro elettronico regionale – ReR è una piattaforma telematica costituita da una “Sezione anagrafica” e da una “Sezione tracciabilità”.
2. Gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica prevedono la seguente architettura:
 - a) Sezione anagrafica del ReR, comprensiva dei dati anagrafici dei soggetti pubblici e privati – Comuni e Province e “autospurghisti” – e, per questi ultimi, delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti, costituita da tre interfacce distinte in:
 - Anagrafica Comuni;
 - Anagrafica Province;
 - Anagrafica autospurghisti;
 - b) Sezione tracciabilità del ReR, comprensiva dei dati e delle informazioni ambientali di cui all’art. 2 comma 1, lettere a), b), e c), costituita da 4 interfacce distinte in:
 - Tracciabilità dati ambientali fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta, bagni chimici;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Disciplinare attuativo

- Tracciabilità autorizzazioni allo scarico;
 - Tracciabilità interventi autospurghisti;
 - Tracciabilità movimentazione dei mezzi di trasporto – autospurghisti;
- c) Sezione illeciti amministrativi, comprensiva delle informazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) che sarà costituita da uno o più interfacce per la complessiva gestione dei procedimenti atti alla definizione delle sanzioni di cui all'art. 133 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. A far data dal termine di cui all'art. 3 comma 3, Comuni, Province e autospurghisti sono tenuti a implementare in modalità *web service* la Sezione anagrafica di cui al comma 2. La sezione anagrafica sarà implementata al momento della registrazione al ReR e alimentata in caso di modifica dell'anagrafica del soggetto;
 4. A far data dal termine di cui all'art. 3 comma 3, i Comuni e le Province sono tenuti ad alimentare la Sezione tracciabilità sulla base dello storico dei dati ambientali disponibili e all'atto del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico ovvero di nuovi titoli abilitativi e/o concessori;
 5. A far data dal termine di cui all'art. 3 comma 3, gli autospurghisti sono tenuti ad alimentare la Sezione tracciabilità entro le 24 ore successive all'effettuazione dell'intervento di prelievo del rifiuto speciale "fango" dai sistemi di cui all'art. 2 comma 3 lettera a);
 6. Il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente dopo l'avvio della Sala operativa di tracciamento dovrà garantire l'interoperabilità del sistema di rilevazioni dei percorsi dei mezzi gestito attraverso la SaOT con l'apposita sezione del ReR dedicata all'immagazzinamento dei dati relativi alla movimentazione dei mezzi;
 7. Il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, dalla data di operatività del ReR deve garantire la corretta gestione dei dati immagazzinati nel ReR nonché le attività di cui all'art. 2 comma 3.
 8. Il flusso informativo del ReR sarà messo a disposizione in modalità *web service* con i seguenti soggetti: Prefetture, Capitanerie di Porto, sezioni regionali Albo Nazionali gestori ambientali, Camere di Commercio, Province. I dati e le informazioni sono accessibili su richiesta a tutti gli organi di controllo e all'autorità giudiziaria.

Articolo 5

(Sala operativa di tracciamento)

1. Le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti speciali prodotti dai sistemi di trattamento delle acque reflue urbane e assimilate delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura, in adempimento al programma sperimentale di cui all'art. 2 comma 1, garantiscono la presenza su mezzi di trasporto di sistemi di geolocalizzazione nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, installati con oneri e spese a carico della Regione Calabria;
2. Nella data comunicata dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ai sensi dell'art. 3 comma 4 gli "autospurghisti" sono tenuti all'installazione dei sistemi di cui al comma 1;
3. Il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente provvede a individuare le caratteristiche tecniche e prestazionali dei sistemi di rilevamento nonché l'architettura complessiva del sistema per garantire:
 - a) la registrazione e conservazione degli orari di accensione, spegnimento e sosta del mezzo;
 - b) la registrazione e conservazione dei tragitti percorsi tramite telerilevamento;
 - c) la trasmissione dei dati in continuo alla Sala operativa di tracciamento – SaOT;
 - d) la trasmissione da remoto tramite modulo GSM dei dati a seguito di interrogazione;
 - e) l'interoperabilità dei dati e delle informazioni con il ReR;



Regione Calabria
Assessorato

Ambiente, Partecipate, Programmazione unitaria e Progetti strategici

Disciplinare attuativo

- f) il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003 ed al GDPR – Regolamento UE 2016/679, per quanto applicabile.
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi alla SaOT, realizzata presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente; la gestione dei dati è affidata alla struttura competente istituita dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, con il supporto tecnico e operativo dell'ARPACal;
5. Le informazioni raccolte e georeferenziate sono accessibili anche da remoto da parte dell'autorità giudiziaria e/o da altri organi di controllo e di governo che ne facciano richiesta preventiva;

Articolo 6

(modalità operative)

1. Il Dipartimento regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente definisce:
- a) le modalità operative per la costruzione delle interfacce del ReR;
 - b) le modalità operative per la gestione nel ReR dei procedimenti amministrativi in materia di illecito ambientale sanzionati ai sensi dell'art. 133 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) manuali o guide sintetiche a supporto degli operatori e dei soggetti obbligati;
 - d) le istruzioni per l'iscrizione e l'accesso da parte dei soggetti obbligati e degli altri organi che possono condividere le informazioni;
 - e) le modalità tecniche e operative e l'architettura del sistema di tracciabilità dei percorsi dei mezzi e le caratteristiche tecniche, funzionali e di gestioni della SaOT;
 - f) il flusso informativo a seguito di "alert" iniziale e successiva gestione degli eventi tramite "warnings" con dettaglio delle azioni intraprese e da intraprendere e dei soggetti coinvolti nei casi di rilevamento di anomalie nei percorsi di tracciamento degli "autospurghisti";